

R.G. n. 2065/2017



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice dott. Giorgio Previte,

visto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7,8,9 e 12 della L.3/2012, formulato dal Sig. **Patitucci Ferdinando Carlo**, iscritto al R.G. con n.2065/2017;

accertata la competenza di Codesto Tribunale, atteso che il ricorrente è residente in Cosenza, via Paparelle 9/F;

visto l'art. 12 *bis* L 3/2012;

rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 3/2012 dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 3/2012;

rilevato che al piano del consumatore è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

rilevato che ricorrono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012;

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

constatato che, da quanto esposto dal professionista con funzioni di OCC, non risultano atti di frode;

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **12 luglio 2018 ore 12:30**;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 10 comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun debitore presso la



residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 8 giugno 2018;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 25 maggio 2018.

DISPONE

ai sensi dell'art. 12 bis 1 l.3/2012 che le azioni esecutive individuali, eventualmente pendenti, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano **siano sospese** da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa, chiarendo che la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili.

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria.

Cosenza, 17.05.2018

Il Giudice
Giorgio Previte

